

telefono
fax
e-mail
Internet

Residenza Governativa
091 814 43 20
091 814 44 35
can-sc@ti.ch
www.ti.ch/cancelleria

Repubblica e Cantone Ticino

**Cancelleria dello Stato
6501 Bellinzona**

Bellinzona, 19 febbraio 2008

Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato

Nuova direttrice dell'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale

Il Consiglio di Stato ha designato la signora Rita Beltrami di Muzzano quale nuova direttrice dell'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale presso la Divisione della scuola del DECS in sostituzione di Marco Lafranchi che a fine marzo lascerà la funzione per pensionamento.

La signora Beltrami svolge attualmente la funzione di orientatrice scolastica presso la sede di Manno e di responsabile di formazione presso la Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali di Canobbio. Iniziata la formazione di docente di scuola elementare, Rita Beltrami ha successivamente acquisito il diploma di assistente sociale, di orientatrice scolastica e professionale e la laurea in scienze della comunicazione all'USI. Vanta pure esperienze professionali come educatrice ed assistente sociale. Presiede l'Associazione di lingua italiana per l'orientamento scolastico e professionale e dal 2006 è pure membro della Commissione federale per i responsabili della formazione professionale.

Nomina aggiunta presso l'Ufficio delle scuole comunali

La signora Leonia Menegalli di Locarno è stata nominata dal Consiglio di Stato nella funzione di aggiunta presso l'Ufficio delle scuole comunali della Divisione della scuola del DECS. Iniziata la formazione di docente di scuola elementare, ha completato successivamente gli studi con il diploma di pedagogia curativa e la laurea triennale in scienze dell'educazione. Ha svolto attività d'insegnamento nelle scuole elementari, nelle scuole speciali e come docente di sostegno pedagogico. Dal 2003 Leonia Menegalli è direttrice dell'Istituto scolastico comunale di Biasca.

Nomina Caposezione presso la Sezione della promozione economica del DFE

Il Consiglio di Stato ha nominato la signora Fiorenza Ratti alla carica di Caposezione presso la Sezione della promozione economica della Divisione dell'economia del DFE.

Dopo il dottorato in scienze economiche e sociali all'Università di Friburgo, dal 2002 la signora Ratti è attiva, in qualità di economista specializzata e capo progetto, presso la direzione della Promozione della piazza economica svizzera alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) a Berna. Dallo scorso anno è fra l'altro responsabile dell'attuazione della Nuova politica regionale della Confederazione per alcuni Cantoni (fra i quali il Ticino), nell'ambito della negoziazione e della gestione dei programmi di promozione economica e territoriale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Arnoldo Coduri, direttore della Divisione dell'economia, tel. 091 814 35 30

Messaggio concernente l'adeguamento al diritto superiore delle leggi generali sulla protezione dei dati personali del Cantone Ticino in virtù dell'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino e dell'adesione al protocollo aggiuntivo della convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa

I recenti impegni della Svizzera a livello internazionale e la modifica del 24 marzo 2006 della legge federale sulla protezione dei dati comportano alcune ripercussioni per i Cantoni, chiamati ad adeguare le proprie normative per renderle conformi al diritto superiore.

La legge ticinese sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e della legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) sono per ampi tratti conformi alle esigenze del diritto superiore: di conseguenza le modifiche necessarie sono puntuali.

Si è colta l'occasione di questa revisione anche per apportare alcuni correttivi alla legge, emersi nella sua applicazione pratica, e per assicurare pienamente l'adeguamento del diritto cantonale alle nuove esigenze in materia di giurisdizione amministrativa.

I principali elementi della revisione sono i seguenti:

- ▶ *Applicabilità della LPDP alle procedure amministrative di prima istanza:* questa regola diviene esplicita; come finora, spetterà comunque al diritto speciale di procedura regolamentare gli aspetti necessari e peculiari della protezione dei dati (art. 3 cpv. 1 LPDP).
- ▶ *Trasmissione di dati personali all'estero:* il nuovo articolo di legge precisa, in sostanza, le condizioni alle quali è possibile trasmettere dati in Paesi ove mancasse una legislazione che assicuri una protezione adeguata della persona (art. 14a LPDP).
- ▶ *Controllo preliminare:* è introdotto un dovere di informazione degli organi responsabili al preposto alla protezione dei dati prima della messa in opera di elaborazioni di dati che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti

e le libertà delle persone (art. 18 cpv. 2 LPDP); ciò per consentire in modo effettivo il cosiddetto controllo preliminare (art. 30a lett. f LPDP).

- ▶ *Funzione e competenze dell'autorità di vigilanza e controllo:* in conformità al diritto superiore, la legge esplicita in modo più chiaro la funzione, l'organizzazione e l'indipendenza del Responsabile per la protezione dei dati (ora denominato Incaricato cantonale della protezione dei dati), i compiti, i poteri d'indagine e d'intervento (segnatamente mediante raccomandazione) così come quello di stare in giudizio o di portare alla conoscenza della competente autorità giudiziaria (in particolare esercitando, quale novità, il diritto di ricorso) le violazioni delle disposizioni sulla protezione dei dati (art. 30, 30a e 30b LPDP; art. 27 e 30 LPDPpol).
- ▶ *Nuova autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale:* per soddisfare pienamente le esigenze in materia di giurisdizione amministrativa, viene introdotta la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere eventuali ricorsi in materia, segnatamente contro le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati, che viene mantenuta come autorità indipendente di denuncia e ricorso; anche l'Incaricato cantonale della protezione dei dati e l'organo che elabora i dati interessato sono legittimati a ricorrere contro le decisioni di quest'ultima (art. 31a LPDP; art. 31 LPDPpol).
- ▶ *Sanzioni:* si concentra la sanzione penale dell'art. 32 alle violazioni della legge e di condizioni speciali da parte di privati incaricati dall'ente pubblico di elaborare dati personali ai sensi dell'art. 16 LPDP, come tali non sottoposti al vincolo del segreto d'ufficio; la competenza di perseguirle spetta al Ministero pubblico (art. 32 LPDP).

Per ulteriori informazioni: Michele Albertini, Responsabile per la protezione dei dati, telefono 091 814 45 00.

Incontro tra Consiglio di Stato e Deputazione ticinese alle Camere federali

La Cancelleria dello Stato comunica che **mercoledì 20 febbraio 2008** si terrà l'usuale incontro tra il Consiglio di Stato e la Deputazione ticinese alle Camere federali in preparazione della Sessione primaverile.

Al termine della riunione, verso le ore 11.30 ca. è previsto un breve incontro con la stampa a Palazzo delle Orsoline (sala stampa) per riferire sull'esito della stessa.